



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 45

OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017. APPROVAZIONE.

Il giorno 30/12/2024 alle ore 20:30 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

	Presente	Presente
1 - TASSINARI FRANCESCO	X	9 – CAGNANI CLAUDIO
2 – FALCIANI MASSIMO	X	10 – CAMPORESI ELISABETTA
3 – SCOTTI MARCO	X	11 – VALLI ALIDA
4 – CATENELLI LUCA	X	
5 – RAPONI GIULIANO	X	
6 – FABBRI MARIA PIA	X	
7 – GURIOLI LINDA	X	
8 – SCHIUMARINI FRANCESCO		

PRESENTI: 7

ASSENTI: 4

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: GURIOLI LINDA, FABBRI MARIA PIA, RAPONI GIULIANO.

Relazona sul punto all'ordine del giorno il vicesindaco Massimo Falciani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla avendo da eccepire,

Visti i pareri espressi sulla proposta deliberativa;

Presenti al momento della votazione nr. 6 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

Presenti al momento della votazione nr. 6 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito "Decreto correttivo");

Considerato che, con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, oltre ad una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27.09.2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2023, avente ad oggetto: "Ricognizione partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017. Approvazione";

Visto, in particolare, l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Atteso che il Comune di Dovadola, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato dai soci il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di

partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Ritenuto necessario, in attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, approvare:

- la verifica annuale di cui alla presente deliberazione contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2023;
- la Relazione Tecnica al provvedimento di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, comprensiva dell'analisi sullo stato di attuazione, e le schede sintetiche relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, di cui all'allegato A, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, come da allegato n. 1;

Precisato che il documento comprende le schede di dettaglio per ogni società partecipata direttamente ed indirettamente dal Comune alla data del 31 dicembre 2023;

Dato atto che l'Ente alla data del 31.12.2023 detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
- HERA S.p.A.
- Lepida S.c.p.A.
- A.M.R. S.R.L. Cons.

Dato atto che l'Ente alla data del 31.12.2023 detiene le seguenti partecipazioni indirette:

- Alea Ambiente S.p.A.
- Fiera di Forlì S.r.l.
- FMI S.r.l.
- Forlifarma S.p.A.
- HERA S.p.A.
- Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
- SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
- Start Romagna S.p.A.
- TECHNE Soc. Cons. a r.l.
- Unica Reti S.p.A.
- Plurima S.p.A.
- Acqua Ingegneria S.r.l.

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'Ente, l'esito della rilevazione è il seguente:

Nome società partecipata	Esito della rilevazione
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Lepida S.c.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
HERA S.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
A.M.R. S.R.L. Cons. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Alea Ambiente S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Fiera di Forlì S.r.l. <i>(indiretta)</i>	<i>Interventi di razionalizzazione</i>
FMI S.r.l. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Forlifarma S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
HERA S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Start Romagna S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
TECHNE Soc. Cons. a r.l. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Unica Reti S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Plurima S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Acqua Ingegneria S.r.l. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>

Dato atto altresì che:

- nel precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20 c.4 del T.U.S.P., si prevedeva il mantenimento di tutte le partecipazioni ad eccezione della società Fiera di Forlì S.r.l., per la quale invece si prevedevano interventi di razionalizzazione.

- relativamente alla partecipata Fiera di Forlì S.r.l. nella precedente rilevazione al 31.12.2022 non risultava rispettato il parametro di cui al comma 2 lettera d) dell'art. 20 TUSP "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro" e pertanto, come previsto al comma 1 dell'art.20 del TUSP, si prevedeva la predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, specificando che rispetto a questa società, la cui attività è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente per lo sviluppo economico locale, si sarebbe proceduto nel corso dell'anno 2024 ad attuare azioni di razionalizzazione, come fusione/aggregazione con altre fiere, in accordo con gli altri soci, fermo restando che, diversamente, si sarebbe proceduto alla dismissione della partecipazione;

Verificato che, a seguito di analisi complessiva delle partecipazioni detenute al 31.12.2023, sussistono le motivazioni per prevedere il mantenimento delle stesse senza interventi di razionalizzazione con esclusione della partecipata indiretta Fiera di Forlì S.r.l.

Considerato che relativamente alla società Fiera di Forlì S.r.l. non risulta rispettato il parametro di cui al comma 2 lettera d) dell'art. 20 TUSP "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro" e che l'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente per lo sviluppo economico locale, si procederà ad attuare azioni di razionalizzazione, come fusione/aggregazione con altre fiere, in accordo con gli altri soci;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Dovadola alla data del 31 dicembre 2023, come risultanti dalla Relazione Tecnica al presente provvedimento di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, comprensiva dell'analisi sullo stato di attuazione, e dalle schede sintetiche relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, di cui all'allegato A, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, come da allegato n. 1, costituente parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo;
- 3) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

<i>Nome società partecipate dirette</i>
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
Lepida S.c.p.A.
HERA S.p.A.
A.M.R. S.R.L. Cons.

4) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società indirettamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

<i>Nome società partecipate indirette</i>
Alea Ambiente S.p.A.
Fiera di Forlì S.r.l.
FMI S.r.l.
Forlifarma S.p.A.
HERA S.p.A.
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Start Romagna S.p.A.
TECHNE Soc. Cons. a r.l.
Unica Reti S.p.A.
Plurima S.p.A.
Acqua Ingegneria S.r.l.

5) di dare atto che, a seguito di analisi complessiva delle partecipazioni detenute al 31.12.2023, sussistono le motivazioni per prevedere il mantenimento delle stesse senza interventi di razionalizzazione con esclusione della partecipata indiretta Fiera di Forlì S.r.l.;

6) di dare atto che relativamente alla partecipata Fiera di Forlì S.r.l. non risulta rispettato il parametro di cui al comma 2 lettera d) dell'art. 20 TUSP "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro" e che l'attività della società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente per lo sviluppo economico locale, e pertanto si procederà ad attuare azioni di razionalizzazione, come fusione/aggregazione con altre fiere, in accordo con gli altri soci;

7) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

8) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

9) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

10) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;

11) di inviare alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., copia della presente deliberazione;

12) di dichiarare, attesa l'urgenza, al fine di dare corso ai successivi adempimenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Francesco Tassinari)

Firmato digitalmente da:
Francesco Tassinari
Data: 17/01/2025 12:59:03

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Roberto Romano)

Firmato digitalmente da:
Roberto Romano
Data: 17/01/2025 13:17:43

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

Firmato digitalmente da: Rosa
Maria Di Fazio
Data: 31/01/2025 09:43:58

La su estesa deliberazione è:

☒ stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 30/12/2024

☐ diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione in albo pretorio on-line, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)



Comune di Dovadola

(Provincia di Forlì – Cesena)

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E 147 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.

Sulla proposta di delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto:

**RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016
COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017. APPROVAZIONE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

la sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata.

Il Segretario Comunale
(Dott. Roberto Romano)

Firmato digitalmente da:
Roberto Romano
Data: 19/12/2024 13:15:34

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

la sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata.

La Responsabile area economico finanziaria
(Dott.ssa Laura Ragazzini)

Firmato digitalmente da: Laura
Ragazzini
Data: 19/12/2024 13:17:18